

Legge federale sull'attuazione dell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (Legge FATCA)

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
in esecuzione dell'Accordo di cooperazione del ...² tra la Svizzera e gli
Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa
FATCA³ (Accordo FATCA);
visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁴, □

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'applicazione dell'Accordo FATCA, in particolare:

- a. gli obblighi di cui alle sezioni 2 e 3 concernenti gli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell'*Internal Revenue Service* (IRS) degli Stati Uniti d'America (USA);
- b. lo scambio d'informazioni tra l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l'IRS;
- c. il prelevamento di un'imposta alla fonte;
- d. le pene previste per violazioni dell'Accordo FATCA e della presente legge.

¹ RS 101

² FF ...; RS ...

³ Foreign Account Tax Compliance Act

⁴ FF ...

Art. 2 Diritto applicabile

¹ Gli obblighi degli istituti finanziari nei confronti dell'IRS sono retti dal diritto statunitense applicabile, per quanto l'Accordo FATCA non disponga altrimenti.

² Gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari sono retti dall'allegato I dell'Accordo FATCA. Sono fatti salvo il diritto di opzione previsto nell'Accordo FATCA a favore del diritto statunitense applicabile nonché le definizioni in esso contenute che sono più favorevoli per gli istituti finanziari. In tale contesto la scelta delle definizioni non va fatta in modo che impedisca lo scopo dell'Accordo FATCA.

Art. 3 Definizioni

¹ Le espressioni utilizzate nella presente legge sono da intendere ai sensi dell'Accordo FATCA. Trattasi segnatamente delle seguenti espressioni, definite all'articolo 2 paragrafo 1 dell'Accordo:

- a. accordo FFI (n. 23);
- b. nuovo conto (n.19);
- c. istituto finanziario non partecipante (n. 17);
- d. istituto finanziario svizzero notificante (n. 15 e 16);
- e. conto statunitense (n. 20);
- f. soggetto statunitense (n. 26).

² Se un istituto finanziario si avvale del diritto di opzione di cui all'articolo 2 capoverso 2, allora le espressioni utilizzate nella presente legge sono da intendere ai sensi del diritto statunitense applicabile.

Sezione 2: Obbligo di partecipazione

Art. 4

¹ Gli istituti finanziari che non sono elencati nell'allegato II sezioni I e II lettera B dell'Accordo FATCA o che non sono considerati come beneficiari effettivi o certificati come istituti finanziari adempienti alla normativa FATCA sulla base del diritto statunitense applicabile, sottostanno all'obbligo di iscriversi nel registro dell'IRS.

² Tali istituti finanziari adempiono gli obblighi dell'accordo FFI in relazione a tutta la loro clientela, a meno che non sia data una delle seguenti eccezioni:

- a. gli istituti finanziari di cui all'allegato II sezione II lettera A.2 e sezione II lettera C dell'Accordo FATCA adempiono gli obblighi in relazione ai conti da loro gestiti soltanto nel caso in cui non è garantito che un altro istituto finanziario rispetti tali obblighi; e
- b. gli istituti finanziari elencati nell'allegato II sezione II lettera A.1 dell'Accordo FATCA adempiono gli obblighi in relazione ai conti da loro gestiti detenuti da persone o imprese non residenti in Svizzera.

³ Nel caso di conti o prodotti di istituzioni secondo l'allegato II sezione I o conti e prodotti secondo l'allegato II sezione III dell'Accordo FATCA, gli obblighi di cui al capoverso 2 si limitano a stabilire l'esclusione di questi conti o prodotti dal campo di applicazione della normativa FATCA.

Sezione 3: Obblighi d'identificazione e di notifica

Art. 5 Identificazione

Nel quadro del loro obbligo di notifica (art. 3 dell'Accordo FATCA), gli istituti finanziari identificano i conti USA da loro gestiti conformemente all'allegato I dell'Accordo FATCA.

Art. 6 Prova di non essere un soggetto statunitense

¹ Nell'ambito della richiesta di consenso per la notifica dei dati concernenti il conto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b dell'Accordo FATCA, il titolare del conto può esigere dall'istituto finanziario svizzero notificante una copia dei documenti che sono serviti per qualificarlo come soggetto statunitense e far valere nei confronti dell'istituto finanziario di non essere un soggetto statunitense.

² Se le necessarie prove presentate conformemente all'allegato I dell'Accordo FATCA lo confermano, l'istituto finanziario svizzero notificante lo annota nei documenti relativi al conto e ne informa il titolare del conto.

Art. 7 Apertura di un nuovo conto o sottoscrizione di un nuovo impegno

¹ Un istituto finanziario svizzero notificante apre un nuovo conto statunitense soltanto se il titolare dà il consenso alla notifica all'IRS dei dati concernenti il conto e se comunica all'istituto finanziario il codice fiscale (TIN) statunitense.

² L'istituto finanziario svizzero notificante apre un nuovo conto per un istituto finanziario non partecipante o sottoscrive un impegno nei confron-

ti di un simile istituto soltanto se quest'ultimo dà il consenso alla notifica all'IRS.

Art. 8 Notifiche

¹ Per quanto riguarda i conti statunitensi, l'istituto finanziario svizzero notificante comunica annualmente all'IRS:

- a. i dati concernenti il conto dei soggetti statunitensi di cui è disponibile il consenso, conformemente al diritto statunitense applicabile;
- b. il numero e il valore complessivo di tutti i conti statunitensi per i quali non è disponibile il consenso del titolare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

² Per quanto riguarda gli istituti finanziari non partecipanti, l'istituto finanziario svizzero notificante comunica all'IRS per gli anni 2015 e 2016:

- a. i dati concernenti il conto degli istituti finanziari non partecipanti di cui è disponibile il consenso, conformemente al diritto statunitense applicabile;
- b. il numero degli istituti finanziari non partecipanti di cui non è disponibile una dichiarazione di consenso e ai quali durante l'anno sono stati pagati importi esteri soggetti a notifica, nonché il valore complessivo di tali pagamenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Sezione 4: Scambio d'informazioni

Art. 9 Domande raggruppate

L'AFC riceve le domande raggruppate che l'IRS presenta in base alle informazioni notificate di cui all'articolo 8 capoversi 1 lettera b o 2 lettera b.

Art. 10 Procedura

¹ Immediatamente dopo la ricezione di una domanda raggruppata, l'AFC comunica nel Foglio federale e sul suo sito Internet che:

- a. la domanda è pervenuta;
- b. per ogni conto interessato dalla domanda raggruppata viene emanata una decisione finale;
- c. entro 20 giorni dalla data di tale pubblicazione, i titolari del conto interessati hanno la possibilità di presentare all'AFC la loro posizione in merito alla trasmissione prevista degli atti che li concernono.

² Contemporaneamente l'AFC chiede all'istituto finanziario notificante di trasmetterle separatamente in formato elettronico entro 10 giorni:

- a. i dati soggetti a notifica;
- b. i documenti che permettono all'AFC di verificare se si tratta di un conto soggetto a notifica.

³ Per il resto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 capoverso 3 lettera b dell'Accordo FATCA.

Art. 11 Chiusura della procedura

¹ Quando la decisione finale è passata in giudicato oppure è confermata da una decisione su ricorso interamente o in merito alla trasmissione dei dati, l'AFC trasmette all'IRS i dati richiesti concernenti il conto. I documenti che permettono all'AFC di verificare lo status di soggetto statunitense del titolare del conto e il beneficiario effettivo non vengono trasmessi.

² L'AFC segnala all'IRS la limitazione d'utilizzo delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto di cui all'articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni ⁵.

³ L'AFC informa l'IRS del numero di casi in cui non può essere prestata l'assistenza amministrativa.

Art. 12 Procedura in caso di averi non rivendicati

¹ Se il conto statunitense consiste in averi non rivendicati conformemente all'articolo 37l capoverso 4 della legge sulle banche dell'8 novembre 1934⁶ e delle relative disposizioni di esecuzione, l'istituto finanziario notificante deve segnalarlo nei documenti che permettono all'AFC di verificare se il titolare del conto è un soggetto statunitense e il beneficiario effettivo.

² L'AFC non emette alcuna decisione finale.

³ L'AFC trasmette all'IRS i dati richiesti concernenti il conto entro otto mesi dalla ricezione della domanda.

⁴ L'AFC informa l'IRS del numero di casi in cui non può essere prestata l'assistenza amministrativa.

Art. 13 Disposizioni complete di procedura

Sempre che l'Accordo FATCA o la presente legge non prevedano prescrizioni specifiche, si applica la procedura di cui all'articolo 19 della legge sull'assistenza amministrativa fiscale del 28 settembre 2012⁷.

⁵ RS 0.672.933.61

⁶ RS 952.0

⁷ RS 672.5

Sezione 5: Imposta alla fonte

Art. 14 Prelevamento

¹ Se l'AFC non può trasmettere le informazioni sollecitate entro otto mesi dalla ricezione della domanda raggruppata, essa avvisa l'istituto finanziario notificante. L'AFC informa quanto prima l'istituto finanziario notificante della data di trasmissione delle informazioni.

² L'istituto finanziario notificante preleva l'imposta alla fonte sui proventi accreditati sul conto secondo il diritto statunitense applicabile conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 dell'Accordo FATCA.

³ Le imposte alla fonte trattenute in un anno civile vengono trasmesse annualmente dall'istituto finanziario all'IRS conformemente al diritto statunitense applicabile.

Art. 15 Trasferimento

L'ammontare d'imposta prelevato sui pagamenti a favore di un conto è a carico del titolare del conto. Tale ammontare può essere addebitato sul conto.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 16 Violazione degli obblighi

¹ È punito con la multa sino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

- a. l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera a dell'Accordo FATCA;
- b. gli obblighi dell'accordo FFI di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera a dell'Accordo FATCA;
- c. gli obblighi d'identificazione di cui all'allegato I dell'Accordo FATCA;
- d. gli obblighi di notifica di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettere b e c nonché articolo 3 paragrafo 2 dell'Accordo FATCA, oppure
- e. l'obbligo di prelevamento dell'imposta alla fonte di cui all'articolo 7 paragrafo 2 dell'Accordo FATCA.

² È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque agisce con negligenza.

Art. 17 Omissione degli obblighi di documentazione

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque omette di richiedere al titolare del conto statunitense o all'istituto finanziario non partecipante il consenso alla notifica dei dati concernenti il conto.

Art. 18 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa sino a 5000 franchi, sempre che non sussista un reato punibile con una pena più grave, chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola l'Accordo FATCA, la presente legge, le disposizioni esecutive o le istruzioni generali;
- b. contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

Art. 19 Procedura e amministrazione interessata

¹ In caso di reati secondo la presente legge si applica la legge federale del 22 marzo 1974⁸ sul diritto penale amministrativo.

² L'AFC è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 21 Disposizione transitoria concernente gli obblighi di notifica per il 2015

¹ Le notifiche di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a avvengono la prima volta il 31 marzo 2015. Vanno comunicati il nome, l'indirizzo, il TIN statunitense, la situazione del conto al 31 dicembre 2013 e la notifica completa relativa al 2014.

² Le notifiche di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b avvengono per la prima volta il 31 gennaio 2015 per gli anni 2013 e 2014.

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.